



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 01.10.2019

Info/112(R)/10.19/GIURISPRUDENZA RIFIUTI DELLE STRADE/AUTOSTRADALE

<p style="text-align: center;">GIURISPRUDENZA: IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA ANCORA SUI RIFIUTI DELLE STRADE LA RIMOZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO AUTOSTRADALE</p>
--

Sulla dibattuta questione della paternità dei rifiuti abbandonati sulle strade/autostrade riportiamo la tendenza giurisprudenziale più recente .

Il Consiglio di Stato con sentenza del 12 settembre 2019, n. 6156, si è espresso in merito alla possibilità per un Comune di imporre al concessionario della strada di rimuovere rifiuti ivi abbandonati visto l'obbligo giuridico, previsto dall'art. 14 del Codice della Strada, di pulizia strade a garanzia della sicurezza stradale.

I giudici del Consiglio di Stato hanno infatti confermato l'ordinanza di rimozione rifiuti emessa da un Comune della Puglia nei confronti dell'Anas, gestore della strada ove tali rifiuti erano stati rinvenuti, in ottemperanza dell'art 14 del D.lgs 185/1992 che impone al gestore della strada e delle sue pertinenze la pulizia al fine di garantire la sicurezza della circolazione, andando contro l'interpretazione della società ricorrente secondo cui non si sarebbe dovuto applicare il D.Lgs. 185/1992 (Codice della strada) ma l'articolo 192, D.Lgs. 152/2006 sull'abbandono di rifiuti.

Per i giudici di Palazzo Spada il Codice della Strada nello specifico l'art. 14 del Dlgs 182/1992, si pone in rapporto di specialità con l'articolo 192 del D.lgs 152/2006, articolo peraltro applicabile anche al gestore della strada purché l'abbandono sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, l'ordinanza comunale va invece annullata, con riferimento all'ordine di bonifica impartito dal Comune, decontaminazione e risanamento igienico, trattandosi di adempimenti che vanno oltre la gestione e pulizia delle strade, e sono espressione di una sanzione per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti, che rientra nell'ambito dell'articolo 192 D.lgs. 152/2006. In altre parole, l'ordine di bonifica non poteva essere rivolto all'Anas in modo automatico come responsabilità oggettiva senza un previo accertamento ed una coerente affermazione del titolo di responsabilità, né esso risultava di competenza comunale in relazione ai profili di vera e propria "bonifica di sito contaminato".

Ricordiamo anche un'altra recente sentenza sulla materia, il 13 giugno scorso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3967/2019 ha stabilito che, per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, il proprietario o concessionario della strada deve provvedere alla sua pulizia e quindi rimuovere i rifiuti depositati sulla strada medesima e sulle sue pertinenze.

In allegato le due sentenze.